



I.S.I.S. - "B. VARCHI"-MONTEVARCHI
Prot. 0017497 del 03/11/2025
I (Uscita)

PROTOCOLLO D'ISTITUTO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Il presente è da intendersi come parte integrante del previgente Regolamento di Istituto)

Approvato nella seduta del Collegio Docenti il 20/10/2025 con delibera n. 22

Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto il 29/10/2025 con delibera n. 624

PREMESSA

Il presente regolamento ottempera a quanto previsto dalla legge 70 del 2024 che completa quanto previsto dalla legge 71 del 2017 e si inserisce all'interno delle varie iniziative messe in atto dall'Istituto al fine di garantire il ben-essere a scuola e favorire una sana crescita intellettuale ed umana. La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti passano ampia parte del loro tempo, sperimentano processi di apprendimento, vivono opportunità di crescita intellettuale e di arricchimento culturale, di maturazione, di acquisizione, di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, il luogo in cui si misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori e le relazioni con i pari. La grande diffusione dell'uso della tecnologia e del mondo dei social ha evidenziato l'aggravarsi di un fenomeno che prima di tutto deve essere affrontato con azioni di prevenzione.

Diventa quindi fondamentale una costante collaborazione con le famiglie di studenti e studentesse perché possa essere garantito un sereno processo di crescita e di apprendimento. Tale attenzione è da tempo divenuta obiettivo di varie leggi che partendo dal Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R 235/2007) prevedono specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per prevenire, contrastare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni ovvero i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa italiana sul bullismo e cyberbullismo è costituita principalmente dalla:

Legge 71/2017 (Legge sul cyberbullismo) e dalla più recente **Legge 70/2024**, che ha modificato ed esteso la precedente introducendo misure sia preventive che di contrasto per il bullismo in generale. Quest'ultima ha portato all'istituzione della **Giornata del rispetto** il 20 gennaio, all'obbligo per le scuole di adottare un **codice di prevenzione** e a un potenziamento del supporto psicologico per gli studenti.

IL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Prima di addentrarci sulle azioni previste dal presente protocollo è importante specificare ciò che può essere definito atto di bullismo e cyberbullismo per distinguerlo da ciò che pur nella sua sgradevolezza non lo è.

Le leggi 71/2017 e 70/24 indicano come **bullismo** gli atti di violenza fisica, verbale o psicologica che presentano le caratteristiche della **ripetitività, intenzionalità e asimmetria di potere e**



cyberbullismo “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*” (art.1).

In particolare il fenomeno del cyberbullismo è particolarmente preoccupante proprio per le sue caratteristiche che sono:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo:** per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate perché la diffusione in rete è incontrollabile.

REATI E RESPONSABILITÀ

Gli atti riconducibili al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo devono essere conosciuti sia per le caratteristiche che li definiscono ma anche e soprattutto per le conseguenze che ne possono derivare e che sono previste e disciplinate

- a) dai seguenti articoli del Codice Penale e del Codice Civile:
 - Art. 581 c.p. (reato di percosse);
 - Art. 582 c.p. (reato di lesioni personali);
 - Art. 586 c.p. (reato di morte o lesioni);
 - Art. 595 c.p. (reato di diffamazione);
 - Art. 600 ter c.p. (pornografia minorile);
 - Art. 600 quater c.p. (detenzione o accesso a materiale pedopornografico);
 - Art. 612 c.p. (reato di minaccia);
 - Art. 612 bis c.p. (reato di atti persecutori – stalking);
 - Art. 635 c.p. (reato di danneggiamento);
 - Art. 660 c.p. (reato di molestie o disturbo alle persone) ed altre fattispecie del Codice Penale; dagli artt. 331-332-333-361 del Codice di Procedura Penale;
- b) dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- c) dalla Legge 29 maggio 2017- n.71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- d) dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo - MIUR, ottobre 2017.



Responsabilità penale:

- Art. 98 c.p.: "E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita." La responsabilità penale è personale e pertanto risponderà dell'illecito penale esclusivamente l'autore del reato. Dai 14 anni si è imputabili a meno che lo studente/essa non sia in grado di intendere e di volere.

Responsabilità civile genitori, docenti e personale Ata:

- Art.2043 c.c. – Responsabilità extracontrattuale: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno";
- Art.2048 c.c. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate 6 dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il regolamento costituisce strumento necessario contro i fenomeni del bullismo e cyberbullismo al fine di:

- prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- individuare e vigilare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
- tutelare la vittima ed educare il responsabile dell'illecito;
- contrastare tali comportamenti attraverso azioni rieducative e sanzioni disciplinari.

RUOLO DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Tutte le componenti la realtà scolastica partecipano al raggiungimento degli obiettivi su esposti e che saranno tanto più efficaci quanto maggiore sarà la collaborazione fra esse e la condivisione della finalità preventiva e formativa delle varie azioni messe in atto. In particolare:

1. Dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- istituisce un Team dell'emergenza, che si coordina con il referente bullismo e cyberbullismo e con il Dirigente scolastico;
- promuove formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;



- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge immediatamente i genitori degli alunni nell'azione educativa e sanzionatoria.

2. Referente per bullismo e cyberbullismo:

- promuove azioni e progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- promuove azioni e progetti volti a rafforzare l'autostima e buone capacità relazionali degli alunni;
- riceve le segnalazioni di casi di bullismo e si coordina con la commissione antibullismo;
- comunica prontamente la segnalazione al Dirigente scolastico.

3. Collegio dei docenti:

- promuove attività didattiche rivolte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- approva la proposta del DS che passerà poi all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

4. Consiglio di classe:

- monitora la situazione relazionale e individua interventi che garantiscano un clima sereno all'interno della classe;
- promuove strategie innovative di apprendimento collaborativo e di peer tutoring.

5. Docenti:

- promuovono attività didattiche cooperative che migliorino le relazioni del gruppo classe;
- approfondiscono tematiche che creino spunti di riflessione e una presa di coscienza sul rispetto reciproco;
- trasmettono i valori di convivenza civile e dell'uso responsabile di internet;
- promuovono il supporto tra i pari per rafforzare la coesione degli alunni utile per prevenire l'isolamento e combattere l'indifferenza.

6. Genitori:

- partecipano attivamente alle iniziative scolastiche favorendo un clima collaborativo con l'istituzione scolastica;
- vigilano sulle attività poste in essere dai figli consapevoli anche di rispondere in qualità di responsabili dei figli (se minori);
- garantiscono un corretto uso della tecnologia e individuano eventuali cambiamenti di stato d'animo;



- comunicano immediatamente al Dirigente scolastico o al referente bullismo, mediante l’uso del modello di prima segnalazione rinvenibile sul sito istituzione della scuola, eventuali casi bullismo o cyberbullismo;
- conoscono il regolamento d’Istituto e sottoscrivono il Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

7. Studenti:

- partecipano attivamente alle azioni e ai progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- imparano le basi di una convivenza civile e mantengono sempre un comportamento rispettoso sia di persona che quando utilizzano i dispositivi elettronici;
- non utilizzano i dispositivi elettronici durante le attività didattiche e comunque all’interno dell’istituto per acquisire immagini, filmati e/o registrazioni vocali, salvo eccezioni previamente autorizzate,
- conoscono il regolamento d’Istituto e sottoscrivono il Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Anche il personale ATA e di segreteria partecipa alle attività di prevenzione e a quelle di formazione deliberate in collegio docenti. Anche l’attenzione e la collaborazione di tutto il personale scolastico è di fondamentale importanza per la creazione di un ambiente scolastico sereno e in grado di segnalare sul nascere azioni che potrebbero essere fonte di sofferenza e disagio.

AZIONI DI PREVENZIONE E PROTOCOLLO D’AZIONE

L’I.I.S. Benedetto Varchi ha tra gli obiettivi della sua Mission quello di “formare cittadini autonomi e consapevoli” e quello di “migliorare la qualità dei processi educativi didattici” ed in ragione di ciò è molto sensibile rispetto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo che, se non prevenuto e/o gestito, compromette il benessere degli studenti/esse e quindi il pieno raggiungimento di questi traguardi. A tal fine è da tempo impegnato in diverse iniziative che promuovono conoscenza e sensibilità nei confronti di un fenomeno che, grazie all’utilizzo dei mezzi elettronici, rischia di provocare conseguenze molto gravi. Tra queste iniziative:

- l’adesione ad un progetto di rete tra tutte le scuole di ogni ordine e grado del Valdarno Aretino, il progetto “**Cyber Help**”, che gode anche della collaborazione degli specialisti della ASL SUD EST. Questo progetto che si basa sulla peer education, gruppi di studenti delle classi quarte del nostro Istituto adeguatamente formati, incontrano gli studenti delle classi prime e delle prime delle scuole medie a noi assegnate sul territorio;
- l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico;
- l’attuazione di progetti o percorsi di educazione civica sul tema;
- l’attuazione del progetto di peer education “Accoglienza classi prime”;



- la formazione sul corretto uso dei cellulari e dei social.

La costante attenzione alla formazione e sensibilizzazione sul fenomeno non può prescindere dalla predisposizione di un protocollo d'intervento per i casi che dovessero presentarsi.

FASI E GESTIONE CASI SEGNALATI

La prima fase è quella della segnalazione che può avvenire con segnalazione diretta (al Docente e/o alla Dirigente) o via mail su indirizzo dedicato (comunicato a tutta la comunità scolastica) e gestito dalla DS, dal docente Referente e dal Team dell'emergenza. La segnalazione può essere attivata dalla vittima, alunni in qualità di testimoni, dai genitori, insegnanti e personale Ata. In questa fase occorre creare un clima di serenità ed empatia per incoraggiare alla denuncia e per garantire un ambiente neutrale e privo di giudizi.

La seconda fase, molto delicata, inizia con la verifica di quanto segnalato e prevede dei colloqui di approfondimento con gli attori coinvolti nell'atto denunciato con la DS e il Referente per Bullismo e Cyberbullismo; in questa fase per favorire la collaborazione e la presa di coscienza su quanto avvenuto, è importante che il tono del colloquio non sia inquisitorio e/o giudicante ma aperto alla possibilità di un sincero ravvedimento e al proposito di non reiterare il fatto.

La terza fase prevede la gestione del caso che varia a seconda del risultato della fase due e che quindi può fermarsi al primo colloquio o prevedere la convocazione di un CdC straordinario della classe in questione, della DS e del Referente per il Bullismo e Cyberbullismo. La gestione del caso deve basarsi sui principi di gradualità, proporzionalità e riparazione del danno. L'obiettivo principale è infatti la rieducazione attraverso una profonda presa di coscienza e non solo quella punitiva che non garantirebbe un duraturo ravvedimento. Anche nei casi meno gravi che si concludono con un semplice ammonimento è opportuno redigere un verbale da allegare ai documenti della classe cui i soggetti coinvolti nell'atto denunciato appartengono.

Nei casi di maggiore gravità che si configurano come reati e devono essere gestiti dall'Autorità Giudiziaria il Dirigente Scolastico deve informare le forze dell'ordine per un procedimento o di ammonimento o penale mediante deposizione di querela di parte. Tale eventualità diventa una possibilità nei casi di recidiva dell'azione sanzionata.

L'ultima fase prevede il monitoraggio sulle azioni intraprese e sul clima in classe in generale. In questa fase di fondamentale importanza è la collaborazione con le famiglie, soprattutto quella della vittima, che possono condividere l'efficacia delle azioni e la comprensione della loro finalità educativa prima che punitiva/sanzionatoria. Se gli atti dovessero ripetersi e le condizioni lo facessero ritenere opportuno possono essere coinvolte le Forze dell'Ordine e/o gli enti, ASL – Associazioni ecc- che sul territorio si occupano della gestione di questo fenomeno.

Il **sistema delle sanzioni** non può essere definito rigidamente perché le tipologie di casi da gestire è decisamente ampio e difficilmente catalogabile. In linea generale possiamo avere i seguenti casi:

- 1) se il bullo riconosce il proprio errore, si scusa con la vittima e rimedia a eventuali danni materiali arrecati, il CdC valuterà la tipologia di sanzione da comminare che può essere una nota disciplinare e/o la sospensione la cui durata dipende dal fatto compiuto ed eventuale danno arrecato;



- 2) se l'atto viene ripetuto nei confronti della stessa vittima o peggio anche di altre, le sanzioni saranno inasprite e potranno prevedere anche l'intervento dello psicologo dell'Istituto e attività presso strutture o associazioni che sul territorio si occupano di tali problematiche;
- 3) laddove l'azione di bullismo avesse conseguenze gravi per la vittima oltre alle sanzioni comminate dal CdC, il Dirigente Scolastico dovrà informare le forze dell'Ordine.

Infine nei casi di cyberbullismo che hanno portato alla diffusione di immagini/video/foto la legge 71/2017 prevede la possibilità e le modalità per poter ottenere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori.

L'art. 2 della suddetta legge prevede per il minore ultraquattordicenne, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, la possibilità di inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:

- al titolare del trattamento;
- al gestore del sito internet;
- al gestore del social media.

Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, ed entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Infine l'art. 7 della L. 71/2017 prevede uno strumento di intervento preventivo ovvero **l'ammonimento del Questore**. Tale previsione, con finalità educativa, permette al minore ultra quattordicenne di attivare un processo di riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo. Tale istanza sarà possibile solo se non si ravvisino reati perseguitibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne.

RIEPILOGANDO

ATTIVITA' DI PREVENZIONE:

- Incontri classi prime e tutor – progetto Cyberhelp
- Attività di peer education – Progetto Accoglienza classi prime
- Percorsi di educazione civica – CdC
- Adesione a progetti ad hoc – Docenti esperti e CdC

IN CASO DI SEGNALAZIONE sarà necessario

- **Informare** il Dirigente Scolastico, il Referente per bullismo e cyberbullismo, la referente di plesso se il caso riguarda studenti dei plessi del Liceo Artistico o del Professionale, e se la segnalazione riguarda un soggetto con disabilità, anche la relativa Funzione Strumentale.



- **Valutare il caso:**

- a) Se il caso rappresenta un primo episodio e non presenta i caratteri della gravità (violenza fisica, diffusione immagini ecc): convocazione degli studenti autori del gesto per un primo ammonimento al quale deve seguire un serio ravvedimento (scuse alla vittima e impegno a non reiterare l'atto).
- b) Nel caso in cui la vittima non sia normo dotata o se il caso presenta il carattere della gravità: convocazione dei genitori degli studenti autori del gesto/i. Dopo tale incontro: convocazione del CdC straordinario per la condivisione di quanto emerso durante l'incontro e la definizione delle attività da attuare e i provvedimenti da comminare. In questa fase la regola è quella della gradualità e proporzionalità con quanto commesso.

Nel caso di atti di entità ritenuta lieve: potrebbe essere sufficiente un intervento educativo. Ovviamente se questo non dovesse dare gli esiti sperati seguiranno sanzioni disciplinari.

Se gli atti compiuti vengono ritenuti gravi: il CdC comminerà la sospensione da 1 a 5 gg oltre ad interventi educativi volti alla comprensione di quanto accaduto.

In caso di recidiva: la sospensione potrà andare da 5 a 15 gg e sarà richiesto anche l'intervento dello psicologo della scuola.

In tutti i casi verranno attuati interventi educativi che sollecitino la classe a non rimanere indifferente nei confronti di quanto accade intorno a loro e della vittima in particolare. Non aver partecipato direttamente non vuol dire essere meno colpevoli.

- c) Se il fatto ha comportato lesioni fisiche o presenta i caratteri del reato il DS dovrà informare le Forze dell'Ordine e convocare il CdC straordinario per sanzionare i soggetti coinvolti e definire i percorsi di rieducazione.
- **Monitorare:** in questa fase si valuta l'efficacia delle azioni educative e sanzionatorie e se i risultati non sono quelli sperati il CdC riconvocherà i genitori dei soggetti coinvolti e per instaurare una sana alleanza educativa che miri al recupero del soggetto/i, e per valutare altre tipologie di intervento come l'intervento dello psicologo o l'incontro con associazioni che si occupano del fenomeno.